

A Chieti, presso la sede di Confcommercio Chieti, il giorno 18/05/2011

Tra

- Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo della Provincia di Chieti - FEDERALBERGHI, nella persona del Presidente Andrea Sebastiani
- Federazione Italiana Pubblici Esercizi della Provincia di Chieti - FIPE, nella persona del Presidente Luciano Aceto
con la partecipazione di CONFCOMMERCIO della Provincia di Chieti, nella persona del Presidente Angelo Allegrino

e

- FILCAMS/CGIL, nella persona del sig. Sergio Aliprandi
- FISASCAT/CISL, nella persona del sig. Ernesto Magnifico
- UILTUCS/UIL nella persona del sig. Mario Miccoli
- UGL nella persona del sig. Leonardo De Gregorio - *Massimo Costantini*

premesse che

- con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione, per il periodo d'imposta 2011, dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione agli incrementi di produttività;

- le parti hanno sottoscritto, in data 7 aprile 2011, a livello nazionale un Accordo Quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione agli incrementi di produttività;

- qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2011

si conviene quanto segue

per l'anno 2011 con il presente accordo, le disposizioni di tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati presso le imprese aderenti alle Associazioni/Federazioni in epigrafe nel territorio di Chieti e provincia sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell' Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 -- sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o dall'Accordo Quadro di cui in premessa, applicati in azienda (il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, indennità forfetaria per lavoro straordinario, compensi per clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto


Handwritten signatures and initials on the right margin of the document, including a large signature at the top, several smaller ones in the middle, and a signature at the bottom that appears to read 'Costantini'.


avvenuto negli anni 2009 e 2010.


I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttività situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.



I datori di lavoro che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno comunicarlo per iscritto alle R.S.A/R.S.U o in assenza, ai dipendenti interessati e comunque all'Ente Bilaterale Territoriale ai fini istituzionali di osservatorio.


Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.


FEDERALBERGHI


FIPE


CONFCOMMERCIO CHIETI


FILCAMS / CGIL



FISASCAT / CISL


UGL


UILTUCS / UIL
